

WEEE: Direttiva RAEE (Direttiva 2012/19/UE), spiegato

La direttiva RAEE impone ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche importatori e venditori a distanza, di finanziare raccolta e trattamento dei rifiuti dei propri prodotti e di marcarli con il bidone su ruote barrato; i distributori ritirano l'usato gratuitamente. Si applica dal 14 febbraio 2014; ultima modifica: direttiva (UE) 2024/884 (recepimento: 9 ottobre 2025).

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 14 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2012/19/UE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	13 agosto 2012	Si applica dal	14 febbraio 2014
Modificato da	Direttiva (UE) 2018/849, Direttiva (UE) 2024/884	Applicato da	Gli Stati membri ispezionano e monitorano i dati del registro, le spedizioni e gli impianti di trattamento e stabiliscono nelle proprie leggi di recepimento sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; la direttiva è elencata nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato per i suoi requisiti di prodotto.
CELEX	32012L0019		

Date principali

4 luglio 2012	Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano a Strasburgo la direttiva 2012/19/UE, che rifonde la direttiva 2002/96/CE	titolo e formula di firma dopo l'art. 27
13 agosto 2012	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 197 del 24 luglio 2012; nel periodo transitorio la direttiva si applica alle dieci categorie dell'allegato I, compresi i pannelli fotovoltaici	art. 2, paragrafo 1, lettera a), art. 20, paragrafo 2, e art. 26
14 febbraio 2014	Termine entro il quale gli Stati membri mettono in vigore le leggi di recepimento e notificano alla Commissione le norme sulle sanzioni	art. 22 e art. 24, paragrafo 1
15 febbraio 2014	La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive 2003/108/CE e 2008/34/CE, è abrogata; i riferimenti a essa si intendono fatti alla direttiva 2012/19/UE secondo la tavola di concordanza dell'allegato XII	art. 25, allegato XI, parte A, e allegato XII
15 agosto 2015	Gli obiettivi di recupero dell'allegato V, parte 2, si applicano per categoria dell'allegato I fino al 14 agosto 2018, per esempio l'85 % di recupero e l'80 % di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per i grandi elettrodomestici e i distributori automatici	art. 11, paragrafo 1, e allegato V, parte 2
1 gennaio 2016	Tasso minimo di raccolta del 45 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti; il tasso di 4 kg per abitante si è applicato fino al 31 dicembre 2015	art. 7, paragrafo 1
4 luglio 2018	Entra in vigore la direttiva (UE) 2018/849: la comunicazione dei dati degli Stati membri è riscritta nell'articolo 16, paragrafi da 6 a 9, è inserito l'articolo 16 bis sugli incentivi per la gerarchia dei rifiuti e il potere di adottare atti delegati dell'articolo 19 è limitato agli allegati IV, VII, VIII e IX	art. 3 e art. 5

15 agosto 2018	Campo di applicazione aperto: la direttiva si applica a tutte le AEE classificate nelle sei categorie dell'allegato III, fatte salve le esclusioni dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4; si applicano gli obiettivi di recupero dell'allegato V, parte 3; da questa data decorrono il finanziamento a carico dei produttori e la marcatura della data per le AEE a campo di applicazione aperto	art. 2, paragrafo 1, lettera b), art. 2, paragrafo 4, art. 12, paragrafo 1
1 gennaio 2019	Tasso minimo annuo di raccolta del 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti, o dell'85 % dei RAEE prodotti; dieci Stati membri elencati potevano rinviarlo al 14 agosto 2021 al più tardi	art. 7, paragrafi 1 e 3
5 luglio 2020	Termine entro il quale gli Stati membri recepiscono la direttiva (UE) 2018/849	art. 4, paragrafo 1
25 gennaio 2022	La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-181/20 (Vysočina Wind) dichiara invalido l'articolo 13, paragrafo 1, nella misura in cui imponeva ai produttori di finanziare i rifiuti dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012	considerando da 4 a 6
8 aprile 2024	Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/884: il finanziamento a carico dei produttori è limitato ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dal 13 agosto 2012 e alle AEE a campo di applicazione aperto dal 15 agosto 2018, per la marcatura è richiamata la EN 50419:2022 ed è inserito il riesame dell'articolo 24 bis	art. 1 e art. 3
1 luglio 2025	Danimarca: entra in vigore l'elektronikaffaldsbekendtgørelsen, l'ordinanza n. 942 del 20 giugno 2025, che sostituisce l'ordinanza n. 1566 del 19 dicembre 2022 e attua la direttiva (UE) 2024/884	§ 71 e nota 1
2 luglio 2025	La Commissione pubblica la valutazione della direttiva	

(SWD(2025) 184 e 185):
pertinente, coerente e
proporzionata, ma quasi la metà
dei RAEE prodotti non è raccolta e
permangono lacune di
applicazione, in particolare per i
venditori online; le conclusioni
alimentano la revisione nell'ambito
della legge sull'economia circolare

9 ottobre 2025	Termine entro il quale gli Stati membri recepiscono la direttiva (UE) 2024/884	art. 2, paragrafo 1
31 dicembre 2026	Termine entro il quale la Commissione valuta la necessità di rivedere la direttiva, compresa una categoria separata per i pannelli fotovoltaici e un meccanismo che copra i costi dei rifiuti dei pannelli se un produttore viene meno, con una proposta legislativa se opportuno	art. 24 bis

Produttore (fabbricante, titolare del marchio, rivenditore con marchio proprio, importatore o venditore a distanza)

- Registrarsi nel registro dei produttori di ogni Stato membro in cui si è produttore prima di immettere AEE sul suo mercato, fornendo le informazioni dell'allegato X, parte A: nome, indirizzo e persona di contatto, numero di identificazione nazionale e codice fiscale, categoria dell'allegato III e tipo di apparecchiatura, marchio, come si adempiono le proprie responsabilità a titolo individuale o tramite un sistema collettivo, compresa la garanzia finanziaria, la tecnica di vendita e una dichiarazione che le informazioni sono veritiere. In Danimarca la registrazione presso la Dansk Producentansvar deve essere effettuata almeno 14 giorni prima della prima immissione sul mercato di apparecchiature e le modifiche devono essere registrate entro un mese. art. 16, paragrafi 1 e 2, e allegato X, parte A; § 6 e § 8
- Registrarsi nel registro dei produttori di ogni Stato membro in cui si è produttore prima di immettere AEE sul suo mercato, con le informazioni dell'allegato X, parte A; in Danimarca presso la Dansk Producentansvar almeno 14 giorni prima della prima immissione sul mercato di apparecchiature. art. 16, paragrafi 1 e 2, e allegato X, parte A; § 6
- Registrare le modifiche delle informazioni registrate del produttore; in Danimarca entro un mese dalla modifica. art. 16, paragrafo 2; § 8
- Finanziare almeno la raccolta presso i punti di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da nuclei domestici e derivanti dai propri prodotti, a titolo individuale o aderendo a un sistema collettivo, e fornire una garanzia al momento dell'immissione di ciascun prodotto sul mercato, sotto forma di partecipazione a un sistema di finanziamento, di assicurazione di riciclaggio o di conto bancario bloccato. Ciò vale per le apparecchiature dell'allegato I immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dal 13 agosto 2012 e per le AEE a campo di applicazione aperto immesse sul mercato dal 15 agosto 2018; i rifiuti storici delle altre apparecchiature dell'allegato I sono finanziati collettivamente da tutti i produttori presenti sul mercato in proporzione alla loro quota di mercato. art. 12, paragrafi 1, 3 e 4
- Finanziare almeno la raccolta presso i punti di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE domestici derivanti dai propri prodotti, a titolo individuale o tramite un sistema collettivo, e la propria quota di mercato dei RAEE domestici storici. art. 12, paragrafi 1 e 4
- All'immissione di ciascun prodotto sul mercato, fornire una garanzia che la gestione dei suoi RAEE sarà finanziata: partecipazione a un sistema di finanziamento, assicurazione di riciclaggio o conto bancario bloccato. art. 12, paragrafo 3
- Finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici per gli stessi gruppi di prodotti e le stesse date; per i rifiuti storici dell'allegato I sostituiti da nuovi prodotti equivalenti si finanziano i costi al momento della fornitura dei nuovi prodotti, salvo che lo Stato membro renda responsabile l'utilizzatore professionale, e si possono concordare con i clienti professionali altri metodi di finanziamento mediante contratto. I produttori o i terzi che agiscono per loro conto devono inoltre provvedere alla raccolta di tali RAEE non domestici. art. 5, paragrafo 5, e art. 13
- Marcare ogni AEE immessa sul mercato con il bidone su ruote barrato dell'allegato IX, in modo visibile, leggibile e indelebile e preferibilmente conformemente alla EN 50419:2022; solo quando le dimensioni o la funzione del prodotto lo rendono necessario il simbolo può figurare invece sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia. Aggiungere la marcatura dell'articolo 15, paragrafo 2, che indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005, per i pannelli fotovoltaici dal 13 agosto 2012 e per le AEE a campo di applicazione aperto dal 15 agosto 2018; la EN 50419:2022,

raccomandata dalla direttiva, identifica anche il produttore e la data.

art. 12, paragrafo 3, art. 14, paragrafo 4, art. 15, paragrafo 2, e allegato IX

- Entro un anno dalla prima immissione di un nuovo tipo di AEE sul mercato dell'Unione, fornire gratuitamente ai centri di riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio, in manuali o in formato elettronico, le informazioni di cui hanno bisogno sulla preparazione per il riutilizzo e sul trattamento, con l'identificazione dei componenti e dei materiali e dell'ubicazione delle sostanze e delle miscele pericolose. art. 15, paragrafo 1
- Comunicare al registro i dati dell'allegato X, parte B, per categoria: la quantità di AEE immessa sul mercato nazionale in peso e la quantità di RAEE raccolti separatamente, riciclati, compresi quelli preparati per il riutilizzo, recuperati e smaltiti o spediti all'interno o all'esterno dell'Unione, e conservare le registrazioni del peso dei RAEE in uscita dai punti di raccolta e in entrata e in uscita dagli impianti di trattamento e di recupero. In Danimarca la relazione annuale alla Dansk Producentansvar è dovuta entro il 31 marzo per l'anno civile precedente, con un'attestazione di un revisore entro il 31 maggio salvo che si applichi un'esenzione dimensionale.

art. 11, paragrafo 4, art. 16, paragrafo 2, lettera c), e allegato X, parte B; § 13 e § 14

- Comunicare al registro i dati dell'allegato X, parte B, per categoria: AEE immesse sul mercato nazionale in peso e RAEE raccolti separatamente, riciclati, recuperati, smaltiti o spediti; in Danimarca alla Dansk Producentansvar entro il 31 marzo per l'anno civile precedente.

art. 16, paragrafo 2, lettera c), e allegato X, parte B; § 13

- Conservare le registrazioni del peso dei RAEE in uscita dai punti di raccolta e in entrata e in uscita dagli impianti di trattamento e di recupero. art. 11, paragrafo 4
- In Danimarca, presentare entro il 31 maggio un'attestazione di un revisore sulla relazione annuale, salvo che si applichi un'esenzione dimensionale. § 14
- Istituire, a titolo individuale o collettivo, sistemi per il recupero dei RAEE con le migliori tecniche disponibili e rispettare gli obiettivi minimi dell'allegato V, parte 3, per tutti i RAEE raccolti separatamente: 85 % di recupero e 80 % di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per le apparecchiature di scambio termico e di grandi dimensioni, 80 % e 70 % per gli schermi, 75 % e 55 % per le apparecchiature di piccole dimensioni e le piccole apparecchiature informatiche, e 80 % di riciclaggio per le lampade; il trattamento deve almeno comprendere la rimozione di tutti i fluidi e delle sostanze e dei componenti dell'allegato VII, e i RAEE esportati al di fuori dell'Unione sono conteggiati solo se sono dimostrate condizioni di trattamento equivalenti.

art. 8, paragrafi 2 e 3, art. 10, paragrafo 2, art. 11, paragrafo 1, e allegato V, parte 3

- Non impedire il riutilizzo dei RAEE mediante caratteristiche di progettazione o processi di fabbricazione specifici, a meno che non presentino vantaggi prevalenti per l'ambiente o la sicurezza, e, se si è stabiliti in un altro Stato membro, nominare con mandato scritto un rappresentante autorizzato; un venditore a distanza che vende in uno Stato membro in cui non è stabilito deve farlo. art. 4 e art. 17
- Non impedire il riutilizzo dei RAEE mediante caratteristiche di progettazione o processi di fabbricazione specifici, a meno che non presentino vantaggi prevalenti per l'ambiente o la sicurezza. art. 4
- Se si vendono AEE mediante contratto a distanza in uno Stato membro in cui non si è stabiliti, nominare in tale Stato un rappresentante autorizzato con mandato scritto; un produttore stabilito in un altro Stato membro può farlo. art. 17

Distributore (grossista o dettagliante, in negozio o online)

- Quando si fornisce un prodotto nuovo a un nucleo domestico, ritirare l'apparecchiatura vecchia di tipo equivalente che svolgeva le stesse funzioni, almeno gratuitamente e uno contro uno, salvo che lo Stato membro abbia predisposto un'alternativa altrettanto semplice e gratuita per il detentore finale.
art. 5, paragrafo 2, lettera b)
- Nei negozi al dettaglio con una superficie di vendita relativa alle AEE di almeno 400 m², o nelle loro immediate vicinanze, raccogliere gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquisto i RAEE di piccolissime dimensioni, senza dimensioni esterne superiori a 25 cm, salvo che una valutazione resa pubblica dimostri che i sistemi di raccolta esistenti sono almeno altrettanto efficaci.
art. 5, paragrafo 2, lettera c)
- Garantire che i RAEE ricevuti siano avviati a un trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 8 e trasmettere gratuitamente le informazioni sui RAEE ricevuti di cui lo Stato membro ha bisogno per determinare il proprio tasso di raccolta; i RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza a causa di contaminazione possono essere rifiutati. art. 5, paragrafo 2, lettere c) ed e), e art. 7, paragrafo 2, lettera b)
- Garantire che i RAEE ricevuti siano avviati a un trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 8; i RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza a causa di contaminazione possono essere rifiutati.
art. 5, paragrafo 2, lettere c) ed e)
- Trasmettere gratuitamente le informazioni sui RAEE ricevuti di cui lo Stato membro ha bisogno per determinare il proprio tasso di raccolta. art. 7, paragrafo 2, lettera b)
- Fornire agli utilizzatori le informazioni richieste dallo Stato membro, per esempio nelle istruzioni per l'uso o nel punto vendita: che i RAEE non devono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati, quali sistemi di restituzione e di raccolta esistono, il ruolo dell'utilizzatore nel riutilizzo e nel riciclaggio, gli effetti delle sostanze pericolose e il significato del bidone su ruote barrato. art. 14, paragrafi 2 e 5
- Verificare chi è il produttore: se si rivende con il proprio nome o marchio, o si immettono sul mercato AEE provenienti da un altro paese in modo professionale, si è a propria volta produttori con tutti gli obblighi di registrazione, finanziamento, marcatura e comunicazione dei dati. In Danimarca un distributore non può acquisire e vendere AEE di produttori non registrati nel registro dei produttori.
art. 3, paragrafo 1, lettera f), punti ii) e iii), e lettera g); § 12 e § 70, nr. 4
- Se si rivendono AEE con il proprio nome o marchio, o si immettono sul mercato AEE provenienti da un altro paese in modo professionale, si è a propria volta produttori con tutti gli obblighi di registrazione, finanziamento, marcatura e comunicazione dei dati. art. 3, paragrafo 1, lettera f), punti ii) e iii), e lettera g)
- In Danimarca, non acquisire e non vendere AEE di produttori non registrati nel registro dei produttori.
§ 12 e § 70, nr. 4

Rappresentante autorizzato

- Agire in base a un mandato scritto del produttore e assumersi la responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tale produttore ai sensi della direttiva nel territorio dello Stato membro in cui si è stabiliti; un produttore stabilito in un altro Stato membro può conferire tale mandato, e un venditore a distanza che vende nel proprio Stato membro deve farlo. art. 17, paragrafi da 1 a 3
- Registrarsi nel registro nazionale dei produttori con le informazioni dell'allegato X, parte A, compresi il proprio nome, indirizzo e persona di contatto e i recapiti del produttore rappresentato, e impegnarsi a mantenerlo aggiornato. In Danimarca il produttore registra il proprio rappresentante presso la Dansk Producentansvar, che chiede al rappresentante di confermare la registrazione per via digitale entro 7 giorni; ogni produttore può registrare un solo rappresentante.
art. 16, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), e allegato X, parte A, punto 1; § 7, stk. 4 e 5
- Comunicare i dati dell'allegato X, parte B, per il produttore rappresentato: periodo di riferimento, categoria, quantità di AEE immessa sul mercato nazionale in peso e quantità di RAEE raccolti separatamente, riciclati, recuperati, smaltiti e spediti. art. 16, paragrafo 2, lettera c), e allegato X, parte B
- Garantire che gli obblighi di finanziamento, garanzia, marcatura e informazione degli articoli da 12 a 15 siano rispettati per le apparecchiature del produttore rappresentato nel proprio territorio, poiché il mandato rende responsabili degli obblighi del produttore in tale territorio.

da art. 12 ad art. 15 e art. 17, paragrafi 1 e 2

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 14 febbraio 2014. Gli Stati membri devono inoltre ispezionare e monitorare almeno le informazioni comunicate al registro dei produttori, le spedizioni e in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione e le operazioni negli impianti di trattamento, e possono addebitare ai produttori o alle persone che organizzano la spedizione i costi di analisi e di deposito delle AEE usate sospettate di essere RAEE. In Danimarca l'elektronikaffaldsbekendtgørelsen, l'ordinanza n. 942 del 20 giugno 2025, punisce con una sanzione pecuniaria chiunque immetta AEE sul mercato senza essere registrato, fornisca informazioni di registrazione inesatte o fuorvianti, venda apparecchiature di produttori non registrati, ometta di comunicare i dati o li comunichi in modo inesatto, non fornisca la garanzia finanziaria, non marchi le apparecchiature, non ritiri o non raccolga i RAEE assegnati o ignori un ordine dell'autorità di vigilanza; la pena può salire alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato un danno ambientale o un vantaggio economico, e le società possono essere ritenute penalmente responsabili. La Miljøstyrelsen vigila sugli obblighi dei produttori, può ordinare documenti, dati e informazioni sulla catena di fornitura, acquistare prodotti di prova sotto identità riservata e ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online, e decide i ricorsi contro le decisioni della Dansk Producentansvar entro 4 settimane. art. 22 e art. 23; da § 65 a § 70

Lista di controllo

- 1. Verificare che ogni prodotto sia una AEE entro 1.000 V per la corrente alternata o 1.500 V per la corrente continua e che non si applichi nessuna esclusione dell'articolo 2, paragrafi 3 o 4; assegnarlo a una delle sei categorie dell'allegato III, tenendo presente che i pannelli fotovoltaici rientrano nelle apparecchiature di grandi dimensioni.
- 2. Mappare dove si è produttore: dove si fabbrica o si appone il proprio marchio, dove si rivende con il proprio marchio, dove si importa in modo professionale e ogni Stato membro in cui si vende mediante comunicazione a distanza (articolo 3, paragrafo 1, lettera f)).
- 3. Registrarsi in ogni registro nazionale dei produttori prima di immettere prodotti su tale mercato, con i dati dell'allegato X, parte A; in Danimarca registrarsi presso la Dansk Producentansvar almeno 14 giorni prima della prima vendita (articolo 16, § 6).
- 4. Per gli Stati membri in cui non si è stabiliti, nominare un rappresentante autorizzato con mandato scritto e registrarsi tramite di esso; i venditori a distanza sono tenuti a farlo (articolo 17).
- 5. Scegliere come finanziare: aderire a un sistema collettivo o istituire un sistema individuale, e predisporre la garanzia finanziaria per ogni prodotto immesso sul mercato (articolo 12, paragrafo 3).
- 6. Applicare sull'apparecchiatura stessa il bidone su ruote barrato e la marcatura del produttore e della data, secondo la EN 50419:2022, e spostarli sull'imballaggio, sulle istruzioni e sulla garanzia solo quando le dimensioni o la funzione lo richiedono (articoli 14, paragrafo 4, e 15, paragrafo 2, allegato IX).
- 7. Mettere a disposizione le informazioni su riutilizzo e trattamento per ogni nuovo tipo di AEE entro un anno dalla prima immissione sul mercato dell'Unione (articolo 15, paragrafo 1).
- 8. Predisporre il flusso di dati per la relazione annuale sulle quantità immesse sul mercato e sui RAEE raccolti e trattati, per categoria e in peso; in Danimarca entro il 31 marzo, con l'attestazione del revisore entro il 31 maggio (articolo 16, paragrafo 2, lettera c), allegato X, parte B, §§ 13 e 14).
- 9. Se si è distributori, organizzare il ritiro gratuito uno contro uno nel punto vendita e, nei negozi con almeno 400 m² di superficie di vendita di AEE, la raccolta dei RAEE di piccolissime dimensioni senza obbligo di acquisto (articolo 5, paragrafo 2).
- 10. Mantenere aggiornata la registrazione, registrare le modifiche entro un mese in Danimarca e riesaminare il quadro dopo il riesame della Commissione ai sensi dell'articolo 24 bis, previsto entro il 31 dicembre 2026.

Fonti

1. Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, testo consolidato dell'8 aprile 2024 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02012L0019-20240408>
2. Direttiva 2012/19/UE come pubblicata nella GU L 197 del 24 luglio 2012 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0019>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32012L0019 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32012L0019>
4. Direttiva (UE) 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0849>
5. Direttiva (UE) 2024/884 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L0884>
6. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
7. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Commissione europea, DG Ambiente) — https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en
8. Una nuova valutazione esamina come migliorare la direttiva RAEE, 2 luglio 2025 (Commissione europea, DG Ambiente) — https://environment.ec.europa.eu/news/new-evaluation-looks-how-improve-weee-directive-2025-07-02_en
9. Bekendtgørelse nr. 942 af 20. juni 2025 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af sådant udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen) (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/942>
10. Producentansvar for elektronik (Miljøstyrelsen) — <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/producentansvar/elektronik>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/weee/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.